

Regolamento per il Dottorato in Scienze Religiose (PhD Sc. Rel.)

Art. 1 Campo d'applicazione	Il presente Regolamento stabilisce le condizioni, le procedure e gli organi competenti per il conferimento del Dottorato in Scienze Religiose (PhD Sc. Rel.) della Facoltà di Teologia di Lugano (di seguito FTL).
Art. 2 Titolo	<ol style="list-style-type: none">1 La Facoltà conferisce il titolo di: Dottore in Scienze Religiose (PhD Sc. Rel.).2 Il Dottorato in Scienze Religiose è articolato in cinque indirizzi:<ol style="list-style-type: none">a) <i>Storia del pensiero religioso</i>b) <i>Storia delle istituzioni religiose</i>c) <i>Storia e archeologia del Vicino Oriente Antico</i>d) <i>Etica, filosofia, religioni</i>e) <i>Diritto, politica, religioni</i>Il titolo di dottorato verrà indicato nei termini seguenti: "Dottorato in Scienze Religiose (PhD Sc. Rel.)", seguito dalla dicitura dell'indirizzo prescelto.3 Il titolo di Dottore attesta che il suo detentore è l'autore di una ricerca personale, originale e di alto livello scientifico.4 Il titolo è conferito dopo aver completato con esito positivo il programma di dottorato e dopo aver difeso con successo la tesi di dottorato.
Art. 3 Organi	Gli organi preposti per il dottorato sono: <ul style="list-style-type: none">- Il Collegio dottorale;- Il Direttore di tesi;- La Giuria di tesi.
Art. 4 Collegio dottorale	<ol style="list-style-type: none">1 Il Collegio dottorale è formato dal Consiglio degli Stabili e dai Direttori degli Istituti della FTL.2 Il Collegio dottorale designa il suo coordinatore fra i suoi membri.3 Le decisioni del Collegio dottorale sono prese a maggioranza semplice degli aventi diritto. In caso di parità prevale il voto del coordinatore.4 Qualora le circostanze lo richiedano, il Collegio dottorale ha facoltà di riunirsi in seduta telematica.5 Al Collegio dottorale competono le attribuzioni definite nel presente Regolamento e ogni altra questione relativa alle finalità del presente Regolamento che non sia attribuita ad altri organi dal presente Regolamento o da altri Regolamenti della FTL.

Art. 5 Direttore di tesi	<ol style="list-style-type: none">1 Il Direttore di tesi è un professore ordinario, straordinario, associato o invitato della Facoltà. Egli segue e orienta il lavoro di tesi ed è garante dell'adeguatezza dello stesso rispetto agli standard scientifici internazionali.2 Il Collegio dottorale può autorizzare una conduzione in co-tutela, vale a dire assicurata da due professori di Facoltà e/o Università diverse, con la premessa che i rapporti tra le Facoltà e/o Università in questione vengano regolati da apposite convenzioni e/o regolamenti.
Art. 6 Il Co-direttore di tesi	<ol style="list-style-type: none">1 La figura del Co-direttore di tesi è facoltativa.2 Il Co-direttore di tesi può essere sia un professore stabile, sia un docente incaricato, invitato o un assistente della FTL, sia un docente, anche esterno alla FTL, con titoli equivalenti o titolo di abilitazione a dirigere tesi di dottorato.3 Al fine della presenza all'interno della Giuria di un Co-direttore di tesi, la richiesta di nomina e la sua accettazione da parte del Collegio dottorale deve avvenire almeno 6 mesi prima della nomina della Giuria di tesi.4 Il Co-direttore di tesi può partecipare ai lavori della Giuria, senza diritto di voto.
Art. 7 La Giuria di tesi	<ol style="list-style-type: none">1 La Giuria di tesi comprende almeno 5 professori: il Direttore di tesi, due professori della FTL e due professori esterni alla FTL.2 La composizione della Giuria di tesi è decisa dai membri professorali del Collegio dottorale su proposta del Direttore di tesi.3 La Giuria designa un presidente fra i suoi membri. Il Direttore di tesi non può essere designato presidente della Giuria.4 Nel caso di tesi condotta in co-tutela, la Giuria di tesi è composta secondo quanto previsto dalle apposite convenzioni e/o regolamenti.
Art. 8 Requisiti di ammissione	<ol style="list-style-type: none">1 Possono essere ammessi agli studi di dottorato i titolari di Master o di una Licenza di un'Università svizzera, oppure di un titolo svizzero o estero giudicato equivalente dal Collegio dottorale.2 Per essere ammessi agli studi di dottorato il candidato deve aver riportato un voto finale di Master superiore o uguale a 8 decimi. È tuttavia possibile richiedere una ammissione su dossier.3 Il candidato ammesso agli studi di dottorato è regolarmente immatricolato nella Facoltà come studente dottorando, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro con la FTL. L'immatricolazione scade nell'ultimo giorno del mese in cui il candidato ha depositato la versione definitiva della tesi.
Art. 9 Procedura di ammissione al programma di dottorato	<ol style="list-style-type: none">1 Salvo diverse indicazioni contenute in un bando di concorso, il candidato agli studi di dottorato inoltra al Collegio dottorale una domanda scritta di ammissione comprendente almeno i seguenti documenti:<ul style="list-style-type: none">- CV;- Titoli di studio;- Lettera di motivazione;- Almeno una lettera di referenza;- Un piano di ricerca firmato dal professore che assumerà il ruolo di Direttore di tesi;- I documenti di domanda di ammissione firmati dal professore che assumerà il ruolo di Direttore di tesi.

	<p>² I candidati che superano una prima selezione devono essere invitati ad un colloquio che si svolge in presenza del professore responsabile della posizione e di un secondo professore, preferibilmente membro del Collegio dottorale.</p> <p>Il colloquio può svolgersi in teleconferenza. La decisione in merito all'esito del colloquio (o della procedura di ammissione) è comunicata al candidato in forma scritta o telematica.</p> <p>³ La decisione finale in merito all'accettazione del candidato, nonché la designazione definitiva del Direttore di tesi, spetta al Collegio dottorale.</p> <p>⁴ Le direttive relative ai singoli programmi di dottorato (art. 10) possono istituire specifiche procedure di ammissione in deroga alle disposizioni precedenti.</p> <p>⁵ Il Direttore di tesi definisce, d'intesa con lo studente dottorando, un percorso di formazione individuale, che sottopone al Collegio dottorale per approvazione entro 12 mesi dall'ammissione al programma di dottorato.</p>
Art. 10 Programmi di dottorato	<p>¹ La Facoltà può istituire programmi specifici di dottorato, comprendenti corsi con esami offerti dalla Facoltà stessa o da altre istituzioni accademiche.</p> <p>² Il Collegio dottorale ne definisce il contenuto, le modalità e il carattere eventualmente obbligatorio in relative direttive.</p>
Art. 11 Contenuto della tesi	<p>¹ La tesi è un elaborato scritto che espone i risultati di una ricerca originale e di rilevante valore scientifico.</p> <p>² Il soggetto della tesi si iscrive in uno degli indirizzi del dottorato della Facoltà.</p>
Art. 12 Soggetto e durata	<p>¹ A partire dalla data di ammissione al dottorato, lo studente dottorando dispone di un lasso di tempo massimo di 2 semestri per il deposito del titolo di tesi in segreteria. A seguito del deposito del titolo di tesi lo studente dottorando ha a disposizione un minimo di 4 semestri fino a un massimo di 10 semestri per la consegna definitiva della tesi in segreteria se non sussistono Convenzioni o Regolamenti di altre università che prevedono una durata specifica.</p> <p>² In caso di maternità o paternità, o per seri problemi di salute, la dottoranda o il dottorando ha diritto ad una proroga di un anno al massimo.</p> <p>³ La concessione di una proroga compete al Direttore di tesi; in caso di un suo preavviso negativo, decide il Collegio dottorale.</p>
Art. 13 Lingua	<p>Lo studente dottorando redige e discute la tesi in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese, in accordo con il Direttore di tesi.</p>
Art. 14 Verifica dello stato di avanzamento	<p>¹ Lo studente dottorando presenta alla fine di ogni anno di dottorato al suo Direttore di tesi lo stato di avanzamento del proprio lavoro di ricerca. Il suo Direttore di tesi gli notifica la propria valutazione in forma scritta con copia al coordinatore del Collegio dottorale.</p> <p>² Se lo stato di avanzamento dei lavori o le conoscenze dello studente dottorando sono giudicate insoddisfacenti dal Direttore di tesi, il Collegio dottorale, sentite entrambe le parti, notifica allo studente dottorando le condizioni da soddisfare e gli impone un termine; oppure, nei casi gravi, avvia la procedura di dimissione di cui all'Art. 15.</p>
Art. 15 Dimissione e cambiamento del Direttore di tesi:	<p>¹ La dimissione dal dottorato può essere decisa qualora non siano più adempite le condizioni per partecipare al Programma degli studi di dottorato o per ottenere il relativo titolo, segnatamente se:</p>

motivi e procedura	<p>a) Al termine del primo o al massimo del secondo anno di dottorato, il Direttore di tesi ritiene che il lavoro svolto da parte dello studente dottorando sia inadeguato ai fini del conseguimento del titolo;</p> <p>b) Il programma di dottorato prevede corsi con esami che lo studente dottorando non ha superato, essendone stato definitivamente escluso in virtù dei Programmi di dottorato;</p> <p>c) Dovessero sorgere divergenze inconciliabili tra il Direttore di tesi e lo studente dottorando e non sia stato possibile trovare una soluzione che consenta a quest'ultimo di continuare il dottorato con un altro Direttore di tesi;</p> <p>d) Negli altri casi previsti dal presente Regolamento.</p> <p>² La procedura è avviata tempestivamente e con adeguato anticipo rispetto ai termini di disdetta contrattuali, mediante comunicazione scritta al coordinatore del Collegio dottorale.</p> <p>³ Il Collegio dottorale, sentite individualmente e/o congiuntamente le parti interessate, ove possibile si adopera per trovare una soluzione che consenta allo studente dottorando la continuazione del dottorato con un altro Direttore di tesi. Negli altri casi decide in merito alla dimissione tenendo conto dei termini contrattuali di disdetta.</p>
Art. 16 Ricevibilità della tesi	<p>È onore del Direttore di tesi giudicare se la tesi può essere accettata e discussa. Nel caso insorgessero divergenze fra il Direttore di tesi e il candidato, a pronunciarsi sarà il Collegio dottorale.</p>
Art. 17 Difesa, discussione e valutazione	<p>¹ La difesa consiste in una presentazione e discussione orale della durata di almeno un'ora durante la quale il candidato espone l'argomento della sua tesi ed è interrogato dai membri della Giuria su questioni attinenti all'ambito disciplinare che la concerne.</p> <p>² La presentazione e discussione orale della tesi è pubblica. La deliberazione della Giuria circa la valutazione avviene in sede riservata.</p> <p>³ Dopo la discussione, la Giuria accetta, rinvia o rifiuta la tesi.</p> <p>⁴ Se accetta, la Giuria stabilisce (tenendo in considerazione sia la presentazione e la discussione della tesi) una delle seguenti cinque menzioni: <i>probatus, bene, cum laude, magna cum laude, summa cum laude</i>. La menzione <i>summa cum laude</i> può essere conferita solo con voto all'unanimità della Giuria. La Giuria può comunque richiedere allo studente dottorando modifiche e correzioni della redazione definitiva.</p> <p>⁵ Se rinvia, stabilisce i termini della seconda discussione.</p> <p>⁶ Se rifiuta, lo studente dottorando è escluso dal dottorato.</p>
Art. 18 Conseguimento del titolo di Dottore	<p>¹ Il candidato ottiene il titolo di Dottore solo dopo aver consegnato l'originale della sua tesi nella forma richiesta dalla Facoltà, tenuto conto delle eventuali modifiche e correzioni indicate dalla Giuria, e dopo aver pubblicato la tesi stessa. Gli eventuali oneri economici della pubblicazione spettano al candidato.</p> <p>² Il diploma menziona il nome, il titolo accademico ottenuto, il titolo della tesi e la data della discussione pubblica.</p> <p>³ Il diploma è emesso dalla Facoltà di Teologia di Lugano ed è firmato dal Rettore e dal Gran Cancelliere.</p>
Art. 19 Diritti d'autore relativi alla tesi	<p>Il redattore della tesi è considerato autore ai sensi della legislazione sui diritti d'autore e gode di tutti i relativi diritti.</p>

Art. 20 Divergenze e contenzioso	<ol style="list-style-type: none">¹ Nel caso di controversie tra lo studente dottorato e il suo Direttore di tesi, non risolte nel loro ambito, le parti possono rivolgersi al coordinatore del Collegio dottorale che interviene in funzione mediatrice.² Se la mediazione fallisce, il Collegio dottorale, sentite le parti, decide. La decisione è comunicata alle parti nella forma scritta.³ Contro le decisioni del Collegio dottorale è data facoltà di reclamo ai membri professorali del Consiglio di Facoltà entro 15 giorni dalla notifica. Contro le decisioni della Facoltà è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 e successive modifiche.
Art. 21 Supplenze	Il Collegio dottorale sorveglia nella misura del possibile che lo studente dottorando possa continuare la sua tesi nel caso in cui il Direttore di tesi si trovi nell'impossibilità di adempiere alle sue funzioni.
Art. 22 Tasse	Le tasse sono definite conformemente al Piano Studi e all' <i>Ordo Studiorum</i> della Facoltà di Teologia.
Art. 23 Entrata in vigore	Il presente Regolamento entra in vigore il 18 agosto 2018.
